



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 201 DEL 15/11/2017

Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO/URBANISTICA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA - LIVELLO "NESSUNA ALLERTA 0 - VERDE"

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE

PREMESSO CHE

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- il succitato D.Lgs. 155/2010 conferma il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 microgrammi al metro cubo da non superare più di 35 volte l'anno;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18/04/2016 ha approvato il "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*" (P.R.T.R.A.);
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) convocato dalla Regione Veneto in data 21/09/2017 ha evidenziato che il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:
 - * livello "*nessuna allerta – verde*" da applicarsi dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - * livello di "*allerta 1 – arancione*" da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
 - * livello di "*allerta 2 – rosso*" da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 10/10/2017 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2017-2018 l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera. Ciò in considerazione del livello di inquinamento della Pianura Padana, per cui è ragionevole pensare che le misure di cui al livello "*nessuna allerta – verde*" siano da considerarsi



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

strutturali, nel periodo indicato dall' <<Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano'' (dal 1° ottobre al 31 marzo), sottoscritto dalla Regione Veneto con le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 24/10/2017 ha suggerito ai Comuni del Vicentino di estendere la durata del livello "nessuna allerta – verde" al 15 aprile, anziché al 31 marzo come originariamente previsto, al fine di uguagliare tale termine alla data di fine periodo di accensione degli impianti termici;

VISTI:

- gli artt. 5, 6 ed il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e relativo Regolamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 (pubblicata sul BUR n. 59 del 20/06/2017) di approvazione del "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1908 del 29/11/2016 (pubblicata sul BUR n. 120 del 13/12/2016) recante "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2130 del 23/10/2012 di approvazione della nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Montecchio Maggiore è inserito nella zona "IT0511 Agglomerato Vicenza";
- il Decreto Legislativo 13/08/2010 n. 155 recante "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 74 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16/04/1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

CONSIDERATO CHE:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;
- con nota prot.n. 17939 del 23/02/2017, registrata agli atti comunali in pari data al prot.n. 5869, il Dipartimento Provinciale di Vicenza Arpav ha comunicato, nell'ambito dell'attività di



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

monitoraggio della qualità dell'aria presso la stazione di riferimento "VI – Quartiere Italia", il 36° superamento del valore limite di 24 ore per il materiale particolato (PM10) di cui al D.Lgs. 13/08/2010 n. 155;

VALUTATI:

- gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. del 10/10/2017 e le proposte provinciali espresse in detta sede indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza C.I.S. del 21/09/2017;
- gli indirizzi provinciali di cui alla nota prot.n. 70900 del 16/10/2017, registrata agli atti comunali in pari data al prot.n. 29464;
- gli ulteriori esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. del 24/10/2017 e le aggiornate proposte provinciali espresse in detta sede indicanti i provvedimenti da assumere in ragione delle particolari ed anomale condizioni meteorologiche;
- gli aggiornati indirizzi provinciali di cui alla nota prot.n. 76720 del 10/11/2017, registrata agli atti comunali il 10/11/2017 al prot.n. 32446;

RITENUTO pertanto opportuno:

- l'apporto, in detta fase, del contributo comunale alle altre realtà della zona con azioni / misure che i vari soggetti attuatori di ogni ordine e grado devono assumere, affinché gli effetti possano avere margini di successo nel contrasto all'inquinamento dell'aria da PM10, le cui ondate meteoropatiche costituiscono fenomeni di area vasta abbracciati l'intera Pianura Padana;
- accogliere l'invito provinciale, trasfuso nel verbale del Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. prot.n. 76720 del 10/11/2017, ad estendere il periodo di vigenza del livello "nessuna allerta – verde" al 15 aprile, in considerazione della fine del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, così da parificare i due termini;

RICHIAMATI, in via principale e senza pretesa di esaustività:

- gli indirizzi provinciali di cui alle note prot.n. 70900 del 16/10/2017 e prot.n. 76720 del 10/11/2017, registrate rispettivamente agli atti comunali il 16/10/2017 al prot.n. 29464 ed il 10/11/2017 al prot.n. 32446;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1908 del 29/11/2016 sulla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa;
- il D.M. Sanità 05/09/1994;
 - il "Documento comunale delle azioni e degli interventi per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera della Città di Montecchio Maggiore – biennio 2016-2017", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 09/12/2015;
 - il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 50 co. 10 e l'art. 107;
 - il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", in particolare l'art. 17;
 - lo Statuto del Comune di Montecchio Maggiore, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 27/10/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 53;

TUTTO CIÒ PREMESSO e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni provinciali, regionali e nazionali,



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

ORDINA

alla collettività, a far data del presente provvedimento sino al 15/04/2018:

1. lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;
2. il divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie, con esclusione dei falò accesi per lo svolgimento di manifestazioni popolari tradizionali consolidate (es.: *Rogo della Stria*, ...) e delle combustioni all'aperto derivanti dall'attuazione di misure fitosanitarie adottate / autorizzate dagli Enti / soggetti competenti;
3. la riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione delle case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
4. il divieto di circolazione sulle strade di competenza del territorio comunale nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30 per:
 - i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0,
 - gli autoveicoli alimentati a benzina delle classi Euro 0 ed Euro 1,
 - i veicoli alimentati a diesel delle classi Euro 0, Euro 1 ed Euro 2,salvo le esclusioni più sotto specificate;

INVITA

- a) la Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano, a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti, ad usare per l'alimentazione dei propri veicoli carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
- b) le Aziende / Imprese di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel succitato periodo, dei mezzi a minore emissione;
- c) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- d) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;
- e) la Collettività ad adottare stili di guida morbida, ecocompatibile ed intelligente; ad assicurare una corretta manutenzione del veicolo, con il triplice vantaggio di conseguire la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di inquinanti in atmosfera ed incrementare la sicurezza sulla strada;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

ad osservare, ad esempio, le regole, la Guida ed i "*Consigli agli automobilisti*" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/07/2016, riportati quest'ultimi nell'Allegato 1 al presente provvedimento;

f) la Collettività a privilegiare mezzi di spostamento/trasporto alternativi sostenibili non inquinanti (es.: piedi, bicicletta, mezzi a propulsione elettrica, ...) riscoprendo la cosiddetta '*mobilità lenta*', orientata alla fruizione del patrimonio territoriale ed ambientale con modalità di percorso leggere e lente, non impattanti e valorizzanti la conoscenza delle identità locali, dei patrimoni culturali e naturali che la Città castellana sa offrire ai soggetti percepenti;

g) la Collettività ad assumere nella quotidianità tutti quei comportamenti spontanei virtuosi e responsabili, i cui benefici possono contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente circostante, rendendosi parte attiva e consapevole nel processo di cambiamento delle abitudini consumistiche e sovente coltivate in modo ignaro;

h) la Collettività a concorrere/partecipare, laddove possibile, nell'attuazione delle misure integrate previste nel '*Documento comunale delle azioni e degli interventi per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera della Città di Montecchio Maggiore*', pubblicato sul sito internet istituzionale, il cui biennio 2016-2017 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 09/12/2015;

i) la Collettività ad incrementare/riqualificare, se fattibile e nel limite delle proprie disponibilità, le aree verdi private, ad esempio mettendo a dimora essenze arboree/arbustive autoctone, cui assicurare nel tempo adeguata cura e manutenzione;

ESCLUDE

dal punto 4. del presente provvedimento:

- le categorie di veicoli di cui all'art. 11 dalla lett. a) alla lett. o) della D.G.R.V. n. 1909 del 29/11/2016;

- i veicoli speciali definiti dall'art. 54 co. 1 lett. f), g) e n) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 '*Nuovo Codice della Strada*' e s.m.i.;

- i veicoli muniti di autocertificazione, il cui fac-simile è proposto in Allegato 2 al presente provvedimento, per le casistiche di cui all'art. 11 dalla lett. p) alla lett. t) della D.G.R.V. n. 1909 del 29/11/2016.

Le autocertificazioni dovranno essere riposte sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 '*Nuovo Codice della Strada*' e s.m.i., che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 intitolato '*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*';

AVVERTE



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o al verificarsi di particolari situazioni di emergenza;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

RICORDA

che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

INCARICA

il Comando di Polizia Locale a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e di far osservare quanto contenuto, nonché di irrogare le relative sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti trasgressori;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio;
- che, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Francesco Manelli, Dirigente del Terzo Settore – Settore Tecnico, e che è possibile prendere visione dei documenti disponibili citati in detta Ordinanza presso l'Ufficio Ambiente nei giorni di apertura al pubblico, quali il martedì e il venerdì dalle 9,00h alle 12,30h;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga notificato a:

> **collettività**, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio;

e che il presente provvedimento venga trasmesso ai seguenti soggetti, con l'invito rivolto a ciascuno di essi a divulgarlo ulteriormente ad altri destinatari a loro noti interessati alla conoscenza dell'Ordinanza:

> **Amministrazione Provinciale di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 1 – 36100 Vicenza VI;

> **Amministrazione Provinciale di Vicenza – Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali / Protezione Civile – U.C. Risorse Energetiche (f.f. dell'ex VI.Energia)**, con sede in Contrà Gazzolle 1 – 36100 Vicenza VI;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- > **Azienda ULSS n. 8 Berica**, con sede in Via Kennedy 2 – 36071 Arzignano VI;
- > **Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza**, con sede in Via Zamenhof 353-355 – 36100 Vicenza VI;
- > **Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa – Unità Organizzativa Forestale Ovest**, con sede in Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza VI;
- > **Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Vicenza**, con sede in Contrà Gazzolle 6/10 – 36100 Vicenza VI;
- > **Comandante dei Carabinieri di Montecchio Maggiore**, con sede in Corso Matteotti – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Comandante della Legione Carabinieri del Veneto - Compagnia di Valdagno**, con sede in Via Sette Martiri 18 – 36078 Valdagno VI;
- > **Comando di Polizia Locale**, con sede in Largo Boschetti 5 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Gruppo di Educazione Civica G.E.C.**, con sede in Via Roma 5 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Comitato Volontario di Protezione Civile di Montecchio Maggiore**, con sede in Via del Vigo 3 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Ago Chiampo Ambiente s.r.l.**, con sede in Via Strada Romana 2 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Acque del Chiampo S.p.A.**, con sede in Via Ferraretta 20 – 36071 Arzignano VI;
- > **S.V.T. Società Vicentina Trasporti s.r.l.** (già F.T.V. Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine S.p.A.), con sede legale in Viale Milano 78 – 36100 Vicenza VI;
- > **Zanconato s.r.l. unipersonale**, con sede in Via Lovato 8 – 36071 Arzignano VI;
- > **Zarantonello Viaggi s.r.l.**, con sede in Viale Trieste 61 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Servizio taxi – Simeone Luca**, con sede in Via Quadri 135 – 36100 Vicenza VI;
- > **Ascopiave S.p.A.**, in qualità di gestore della rete gas metano, con sede legale in Via Galilei 25/27 – 36066 Sandrigo VI;
- > **AP Reti Gas Vicenza S.p.A.** in qualità di gestore della rete gas metano, con sede in Via Verizzo 1030 – 31053 Pieve di Soligo TV;
- > **Enel S.p.A.**, con sede in Via 1° Maggio 1 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Associazione Industriali della Provincia di Vicenza – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Via Ghiotto 4/A – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Associazione Industriali della Provincia di Vicenza – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Via dell'Artigianato 6 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Apindustria Vicenza – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Galleria Crispi 45 – 36100 Vicenza VI;
- > **Associazione Artigiani – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Corte Capuleti 1 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Associazione Artigiani – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Via Piave 8 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Confcommercio – Mandamento Montecchio Maggiore / Arzignano**, con sede in Via Kennedy 14 – 36071 Arzignano VI;
- > **Confcommercio – Delegazione comunale Montecchio Maggiore**, presso Via Roma 6 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Confesercenti – Mandamento di Montecchio Maggiore**, con sede in Via Tecchio 106 – 36075 Montecchio Maggiore VI;



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- > **C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato – Mandamento di Montecchio Maggiore**, con sede in Corte delle Filande – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **Coldiretti – Mandamento di Montecchio Maggiore**, con sede in Viale Europa 42 – 36075 Montecchio Maggiore VI;
- > **A.N.A.C.I. Vicenza – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari**, con sede in Via Sella 5 – 36100 Vicenza;
- > **Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati – LORO SEDI;**
- > **Ufficio Stampa – SEDE;**
- > **Ufficio Relazioni con il Pubblico – SEDE;**
- > **Ufficio Segreteria del Sindaco – SEDE.**

Allegati: n. 2 c.s.

IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE

Dott. Arch. Francesco Manelli

Art. 11 – Eccezioni alle misure limitative del traffico (D.G.R.V. n. 1909 del 29/11/2016)

Dalla lettera a) alla lettera o):

- a) *veicoli alimentati a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;*
- b) *autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;*
- c) *veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;*
- d) *veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;*
- e) *veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;*
- f) *veicoli con targa estera, purché i conducenti siano residenti all'estero;*
- g) *veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti di istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;*
- h) *autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;*
- i) *veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;*
- j) *veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;*
- k) *veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno tre persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;*



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con i documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;*
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;*
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci ed alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso esclusivo di cui all'art. 203 del D.P.R. 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);*
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;*

Dalla lettera p) alla lettera t):

- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;*
- q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;*
- r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;*
- s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;*
- t) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età.*

Art. 54 co. 1 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.:

Art. 54. Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

[...]

- f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;*
- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;*

[...]

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

IL DIRIGENTE

MANELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)